



ASLMediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 110 DEL 09/07/2025

PDTD/2025/117 del 8/07/2025

STRUTTURA PROPONENTE: S.S.D. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA).

Dott. Sergio Pino Pani

OGGETTO: Designazione dello stabilimento di macellazione "VILL-CARNI S.r.l." (P.IVA 02159100920) con sede legale in Strada B Z.I. n. snc, CAP 09036, Villacidro (SU), e sede operativa Strada B Z.I. n. snc, CAP 09036, Villacidro (SU), con numero di riconoscimento UE IT S6M35, ai sensi degli articoli 29 e 43 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/687.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Valeria Cadeddu	
Il Responsabile del Procedimento	Dr. Sergio Pino Pani	
Il Responsabile della Struttura Proponente F.F.		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI []

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,
COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE F. F.**

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 27/05/2025 conferimento incarico di sostituzione, ai sensi dell'art. 25 del CCNL del Direttore del SSD "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA)" afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, al Dott. Sergio Pino Pani. della ASL n.6 del Medio Campidano, con decorrenza dal 10.03.2025;

RILEVATO

che a seguito dell' iter procedurale previsto dall'art. 16, comma 2 della L.R. n. 24/2020, con Deliberazione n. 8 del 16/01/2023 è stata adottata la proposta definitiva dell' Atto Aziendale della ASL n. 6 del Medio Campidano;

che il documento sopra citato, unitamente al deliberato e ai suoi allegati, è stato trasmesso all'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per la verifica di conformità agli indirizzi regionali e per gli ulteriori adempimenti di competenza (nota prot. n. 1127/2023);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27/01/2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell'Atto Aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023 avente ad oggetto "Atto Aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. Presa d'atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 3/38 del 27/01/2023 e adozione definitiva";

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, recante la "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" e s.m.i. e le Deliberazioni attuative della Giunta Regionale in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAPE) e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Decreto legislativo 2 Febbraio 2021, n. 27, concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

CONSIDERATO l'esito favorevole del sopraluogo n. SPP07072025 del 07/07/2025, eseguito presso la ditta in oggetto, che ha confermato la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle procedure documentate di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 2020/687;

RITENUTO di dover concedere allo stabilimento in questione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/687, articolo 29, paragrafo 3, e articolo 44, paragrafo 3, la Designazione per l'attività di macellazione immediata di bovini provenienti dalle zone di protezione di sorveglianza.

DETERMINA

1. Allo stabilimento di macellazione "VILL-CARNI S.r.l." (P.IVA 02159100920) con sede legale in Strada B Z.I. n. snc, CAP 09036, Villacidro (SU), e sede operativa Strada B Z.I. n. snc, CAP 09036, Villacidro (SU), con numero di riconoscimento UE IT S6M35, viene concessa la designazione ai sensi del art. 29, paragrafo 3, e dell'art.44, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2020/687 per l'attività di macellazione immediata di bovini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza.
2. La presente Determinazione verrà notificata alla Ditta in oggetto e per conoscenza al Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della regione Sardegna.
3. Di trasmettere copia della presente Determinazione ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,
COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE F. F.**

Dr. Sergio Pino Pani

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Nessuno
- 2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Nessuno.
- 2)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano dal 09/07/2025 al 24/07/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
